



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 luglio 2016
(OR. en)

10819/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0194 (NLE)**

RC 5

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 421 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 421 final.

All.: COM(2016) 421 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2016
COM(2016) 421 final

2016/0194 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta scaturisce da un mandato del Consiglio del 9 ottobre 2008 in cui la Commissione è stata autorizzata ad avviare negoziati per aggiornare l'accordo di cooperazione esistente tra l'Unione europea e il Canada in materia di concorrenza. L'obiettivo è di includere disposizioni che consentano alle autorità della concorrenza di entrambe le parti di scambiarsi gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini.

L'attuale accordo di cooperazione con il Canada risale al giugno 1999 e all'epoca lo scambio di elementi di prova tra le parti non era considerato necessario. Nel periodo intercorso, la cooperazione bilaterale tra la Commissione e l'autorità di concorrenza canadese è diventata più frequente e più approfondita nella sostanza. La mancata possibilità di scambiare informazioni con l'autorità di concorrenza canadese è considerato uno dei principali ostacoli a una cooperazione efficace. Le modifiche proposte all'attuale accordo consentiranno alla Commissione europea e all'autorità di concorrenza canadese di scambiarsi gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini. Ciò risulterà particolarmente utile in tutti i casi in cui un presunto comportamento anticoncorrenziale pregiudichi i mercati transatlantici o mondiali. Numerosi cartelli a livello mondiale o transatlantico includono il Canada o avvengono attraverso tale paese e la Commissione avrà la possibilità di avere accesso a informazioni supplementari su questi cartelli.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La cooperazione con le autorità della concorrenza di paesi terzi è ormai una prassi consolidata nelle indagini in materia di concorrenza internazionale. Oltre all'accordo con il Canada, l'Unione europea ha concluso specifici accordi di cooperazione con gli Stati Uniti, il Giappone, la Repubblica di Corea e la Svizzera. L'accordo più avanzato è quello con la Svizzera che contiene già disposizioni sullo scambio di elementi di prova. L'aggiornamento proposto porterebbe l'accordo con il Canada allo stesso livello di quello concluso con la Svizzera.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La politica di concorrenza mira a far sì che i mercati apportino maggiori vantaggi ai consumatori, alle imprese e alla società nel suo complesso. Pertanto, la politica della concorrenza contribuisce ai più ampi obiettivi della Commissione, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, la crescita e gli investimenti. La Commissione persegue tale obiettivo attuando la normativa in materia di concorrenza, sanzionando le violazioni e promuovendo una cultura della concorrenza a livello internazionale.

L'accordo proposto consentirà di migliorare la cooperazione amministrativa tra la Commissione e l'autorità di concorrenza canadese. Poter individuare e sanzionare più agevolmente le violazioni delle norme in materia di concorrenza contribuisce a incrementare l'effetto deterrente e apporta vantaggi ai consumatori sia dell'UE che del Canada. Una maggiore efficacia nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza rende i mercati

più aperti e competitivi e fa sì che le imprese vi possano competere più liberamente sulla base dei meriti, generando ricchezza e creando posti di lavoro. Inoltre, offre ai consumatori una maggiore scelta di prodotti a prezzi inferiori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica per l'azione dell'Unione è costituita dagli articoli 103 e 352 del TFUE. L'articolo 103 costituisce la base giuridica per l'applicazione degli articoli 101 e 102. L'articolo 352 è la base giuridica del regolamento 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni) e l'accordo proposto riguarda anche la cooperazione nel quadro delle indagini in materia di concentrazione.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'iniziativa è di competenza esclusiva dell'Unione europea, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, in quanto riguarda norme di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

• Proporzionalità

L'azione dell'UE non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo strategico di una maggiore cooperazione internazionale tra la Commissione europea e l'autorità della concorrenza canadese. Il miglioramento della cooperazione amministrativa può essere raggiunto solo mediante un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il Canada.

L'accordo proposto disciplina la cooperazione amministrativa tra la Commissione europea e l'autorità della concorrenza canadese e riguarda soltanto i casi trattati dalla Commissione europea. L'accordo proposto non riguarda l'applicazione del diritto della concorrenza da parte degli Stati membri, in quanto non si applica ai casi trattati dagli stessi.

• Scelta dell'atto giuridico

Per poter trasferire informazioni giuridicamente protette all'autorità della concorrenza canadese la Commissione necessita di un'autorizzazione legale esplicita. Strumenti giuridici non vincolanti come un protocollo di accordo non sarebbero sufficienti per prevalere sulle disposizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 28 del regolamento n. 1/2003 e all'articolo 17 del regolamento n. 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni). L'obiettivo prefissato può pertanto essere conseguito solo mediante un accordo formale internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati in merito all'andamento dei negoziati e il Parlamento europeo è anch'esso informato in merito all'iniziativa.

- **Assunzione e uso di perizie**

L'iniziativa attua il mandato del Consiglio dell'ottobre 2008. Il mandato si basava sulle informazioni raccolte durante l'applicazione pratica dell'accordo del 1999 da parte di entrambe le autorità della concorrenza.

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto non è necessaria. L'accordo proposto è conforme alle istruzioni del mandato del Consiglio e non vi sono altre opzioni per attuare tale mandato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Il linguaggio dell'accordo proposto è stato adattato al fine di riflettere gli sviluppi della normativa europea sulla protezione dei dati personali dopo l'entrata in vigore dell'accordo attuale del 1999. Inoltre, dal momento che gli elementi di prova oggetto degli scambi possono contenere dati personali, sono state aggiunte disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati in un allegato dell'accordo (allegato C).

Al fine di garantire che i diritti della difesa siano sempre rispettati, il progetto di accordo prevede che l'autorità che trasmette i dati debba verificare che le informazioni inviate possano inoltre essere utilizzate unicamente per le proprie procedure conformemente ai propri diritti procedurali e privilegi (articolo VII, paragrafo 7).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo proposto non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Dal momento che l'accordo riguarda esclusivamente la cooperazione amministrativa tra la Commissione e l'autorità della concorrenza canadese, non ne è richiesta l'attuazione da parte degli Stati membri.

• **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le parti negozianti hanno lasciato in linea di principio invariato il testo dell'accordo esistente limitandosi ad aggiungere le necessarie disposizioni che definiscono il quadro per la discussione, la trasmissione e l'utilizzo di informazioni giuridicamente protette. Ove necessario, il testo è stato aggiornato in base agli sviluppi legislativi (l'adozione di una nuova normativa in materia di concorrenza, la nuova numerazione del TFUE) e le disposizioni obsolete sono state soppresse. Le modifiche rispecchiano anche l'evoluzione del diritto europeo in materia di protezione dei dati dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

L'articolo I, lettera f), definisce il concetto di "informazioni raccolte mediante procedimento di indagine", che saranno oggetto del nuovo meccanismo di scambio.

L'articolo VII stabilisce le circostanze e le condizioni alle quali avviene lo scambio di informazioni:

- le parti possono discutere e scambiarsi opinioni su tutte le informazioni ottenute tramite il procedimento di indagine (articolo VII, punto 2);
- quando entrambe le autorità stanno indagando sullo stesso comportamento o su un comportamento correlato, esse trasmettono su richiesta gli elementi di prova già in loro possesso, ottenuti tramite il procedimento d'indagine, all'altra autorità competente per l'eventuale uso come elemento di prova (articolo VII, punto 4);
- le autorità di concorrenza delle parti non discutono né si trasmettono vicendevolmente informazioni protette da diritti e privilegi conformemente alle rispettive legislazioni (ad esempio, il diritto di non autoincriminarsi o il segreto professionale dell'avvocato, articolo VII, paragrafo 7) oppure ottenute nel quadro di una procedura di trattamento favorevole o di una procedura di transazione (a meno che l'impresa che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto) (articolo VII, paragrafo 9);
- la decisione di trasmettere informazioni è sempre a discrezione dell'autorità che trasmette i dati; non sussiste alcun obbligo di trasmettere informazioni (articolo VII, paragrafo 8).

L'articolo VIII stabilisce gli obblighi di riservatezza e le condizioni a cui le informazioni trasmesse a norma dell'articolo VII possono essere utilizzate dalla parte ricevente:

- le informazioni discusse o ricevute devono essere mantenute riservate e possono essere comunicate soltanto in circostanze limitate (articolo VIII, paragrafo 2);
- l'articolo VIII stabilisce che dette informazioni possono essere utilizzate unicamente per gli scopi indicati nella richiesta e ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte dell'autorità ricevente (articolo VIII, paragrafo 8);
- ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione non può trasmettere informazioni a un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro qualora esse possano essere utilizzate dall'autorità che le riceve per imporre sanzioni detentive. Dal momento che il Canada ha un sistema di tutela penale per i cartelli, era fondamentale garantire che l'accordo non andasse al di là di quanto previsto dalle modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione europea. Il progetto di accordo stabilisce pertanto che nessuna informazione trasmessa in virtù di esso possa essere utilizzata per imporre sanzioni detentive a persone fisiche (articolo VIII, paragrafo 9);
- dal momento che gli elementi di prova oggetto degli scambi possono contenere dati personali, l'articolo VIII, paragrafo 5 e l'allegato C contengono disposizioni dettagliate in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo IX si applica specificamente all'UE in quanto disciplina la trasmissione di documenti tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché tra la Commissione e l'autorità di vigilanza EFTA.

Benché l'attuale struttura dell'accordo sia stata lasciata intatta, redigere un articolo dell'accordo che elencasse tutte le modifiche non sarebbe stato pratico, considerato l'elevato numero di modifiche. Si rende pertanto tecnicamente necessario concludere un nuovo accordo che non si limiti a introdurre modifiche all'accordo vigente, ma lo sostituisca. Pertanto, l'articolo XIV, paragrafo 5, prevede che l'accordo proposto sostituisca l'accordo del 1999.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 ottobre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo del Canada in merito a un accordo sull'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.
- (2) I negoziati con il governo del Canada sono stati portati a termine.
- (3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della conclusione di tale accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è autorizzata, a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo¹.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*